



REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO REFERENDARIO

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 28/07/2023)

SOMMARIO

Capo I – Principi e norme generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Soggetti titolari del diritto di partecipazione
- Art. 4 - Referendum popolari
- Art. 5 - Tipi, materie e limiti
- Art. 6 - Effetti dei referendum
- Art. 7 - Norme generali
- Art. 8 - Data di effettuazione del referendum
- Art. 9 - Disciplina della propaganda referendaria

Capo II – Comitato di Garanti

- Art. 10 - Composizione
- Art. 11 - Nomina e disciplina dell'attività

Capo III – Procedimento per l'indizione del referendum

- Art. 12 - Modalità di promozione dei referendum
- Art. 13 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di referendum
- Art. 14 - Presentazione della richiesta
- Art. 15 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni
- Art. 16 - Ammissibilità della richiesta
- Art. 17 - Raccolta delle firme a seguito ammissibilità della richiesta
- Art. 18 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni
- Art. 19 - Provvedimenti amministrativi a seguito sopravvenuta abrogazione di atti o di singole disposizioni cui si riferisce la richiesta di referendum

Capo IV Indizione e procedimento della consultazione referendaria

- Art. 20 - Indizione del Referendum
- Art. 21 - Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto
- Art. 22 - Uffici elettorali di sezione
- Art. 23 - Avvisi di convocazione
- Art. 24 - Uffici di Sezione
- Art. 25 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione
- Art. 26 - Schede per il referendum
- Art. 27 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali
- Art. 28 - Costituzione del seggio
- Art. 29 - Disciplina della votazione
- Art. 30 - Scrutinio dei voti
- Art. 31 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e designazione rappresentanti
- Art. 32 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum
- Art. 33 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

Capo V Disposizione Transitoria

- Art. 34

Regolamento dell'istituto referendario

Capo I – Principi e norme generali

Art. 1

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dagli art. 44 e 45 dello Statuto del Comune di Empoli, l'Amministrazione comunale garantisce il diritto dei cittadini e degli utenti a disporre dei referendum come strumento di partecipazione diretta alla attività deliberativa della A.C.

Art. 2

Oggetto

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente regolamento disciplina il referendum consultivo e abrogativo.

Art. 3

Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. I referendum possono essere sottoscritti e proposti soltanto da coloro che sono residenti nel Comune di Empoli e hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 4

Referendum popolari

1. I referendum comunali sono atti di democrazia diretta e devono riguardare questioni di interesse della comunità locale di competenza dell'Amministrazione comunale. Essi possono essere consultivi o abrogativi.

Art. 5

Tipi, materie e limiti

1. A norma dell'art. 44 dello Statuto, per la miglior tutela degli interessi collettivi del Comune di Empoli, possono essere indetti Referendum consultivi e abrogativi di regolamenti o atti amministrativi.
2. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piani del fabbisogno del personale e relative variazioni;
 - c. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - d. designazioni e nomina di rappresentanti;
 - e. tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - f. strumenti di programmazione urbanistica.
4. La richiesta di referendum, presentata dal Comitato promotore, deve essere sottoscritta da almeno 100 residenti nel Comune di Empoli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di sottoscrizione della richiesta. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità stabilite dalla legge per i referendum nazionali e presentate al Segretario il quale ne attesta la validità e il numero.

5. Un Comitato di Garanti, composto dal Presidente del Tribunale di Firenze o un suo delegato, dal Segretariogenerale e da un esperto in materie giuridiche designato dall'Università degli Studi di Firenze, verifica l'ammissibilità della richiesta di referendum.
6. Se il referendum è ammissibile, per il prosieguo del procedimento, è necessario che la richiesta venga confermata mediante sottoscrizione da parte di almeno oltre 3500 persone aventi i requisiti di cui al 4° comma. Le firme raccolte devono essere autenticate nei modi di legge e presentate al Segretario che ne attesta la validità e il numero.
7. Il referendum può essere richiesto anche dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata da due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
8. Hanno diritto di partecipare al voto secondo le modalità previste nel presente Regolamento, tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto gli anni 18 alla data di indizione del referendum.
9. Lo svolgimento dell'attività referendaria ed i termini entro i quali questa va compiuta sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 6

Effetti dei referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio o la Giunta deliberano i relativi e conseguenti atti.
3. In caso di referendum consultivo, il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 7

Norme generali

1. I soggetti di cui all'art. 3, del presente regolamento possono:
 - a. mediante referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi, progetti di competenza del Consiglio comunale;
 - b. mediante referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento giuridico comunale, totalmente o parzialmente, regolamenti o atti amministrativi. L'abrogazione parziale può avere ad oggetto esclusivamente disposizioni aventi autonomo contenuto normativo.
2. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, oltre ai casi previsti dallo Statuto e riportati al precedente Art. 5 c. 3, essere considerato ammissibile:
 - a. quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
 - b. quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
 - c. quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito.

Art. 8

Data di effettuazione del referendum

1. Ogni anno può essere indetta un'unica tornata di votazioni per lo svolgimento dei referendum nel giorno di domenica da tenersi nel periodo che va dal quindici febbraio al 31 maggio ovvero in quello dal quindici ottobre al quindici dicembre, con orario indicato nel decreto di indizione del referendum.
2. Il Referendum deve svolgersi nell'anno in corso, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di

cui all'art.

18 avvenga entro il 30 giugno.

3. La data del referendum non può coincidere con altre consultazioni elettorali.

4. Nel fissare la tornata delle votazioni il Sindaco dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie.

Art. 9

Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria potrà svolgersi dal giorno successivo alla indizione e fino al venerdì precedente la data della consultazione mediante occupazione di suolo pubblico negli spazi del centro storico e presso il mercato settimanale del giovedì appositamente individuati, riservati in uguale misura alle formazioni e gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale nonché ai promotori del Referendum, e attraverso una sezione appositamente dedicata del sito istituzionale.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati, da effettuarsi negli spazi degli impianti per le pubbliche affissioni, destinati alle comunicazioni aventi finalità istituzionali di cui all'art. 36 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione o autorizzazione o esposizione pubblicitaria viene riservata, in uguale misura, ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.
3. Sulla base delle richieste pervenute gli spazi saranno individuati, delimitati ed assegnati, con provvedimento della Giunta Comunale, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione. Il provvedimento di assegnazione con l'elenco degli spazi, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente nella sezione dedicata e comunicato agli aventi diritto.
4. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

Capo II – Comitato di Garanti

Art. 10

Composizione

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita da una specifica Commissione di garanti composta da:
 - a. dal presidente del Tribunale di Firenze o un suo delegato;
 - b. dal segretario generale dell'Amministrazione Comunale;
 - c. da un esperto in materie giuridiche designato dall'Università degli studi di Firenze.

Art. 11

Nomina e disciplina dell'attività

1. Il Sindaco, entro quindici giorni dalla richiesta di referendum, invita le Autorità di cui all'articolo precedente a proporre le designazioni dei componenti di propria competenza.
2. La nomina del Comitato dei garanti è disposta dal Sindaco con proprio provvedimento. Entro 10 giorni dalla nomina dell'ultimo commissario, la Commissione di esperti è convocata dal Segretario Generale per la seduta di insediamento e l'elezione del Presidente.
3. Il Comitato di garanti si riunisce presso l'Ufficio del Segretario Generale e si avvale del supporto della Segreteria Generale. Le riunioni possono tenersi anche in modalità telematica o

mista.

4. In occasione della sua prima convocazione il Comitato procede alla nomina del Presidente.5. Il Comitato di garanti:
 - a. giudica sull'ammissibilità delle richieste di referendum;
 - b. valuta se l'adozione, entro il termine di 40 giorni precedenti la data della consultazione, di atti abrogativi di deliberazioni o singole disposizioni cui si riferisce il quesito referendario, determinino l'interruzione o la prosecuzione della procedura referendaria.
 - c. comunica le determinazioni adottate al Sindaco, al referente del Comitato promotore del Referendum e Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari.
5. Il Comitato delibera a maggioranza.
6. Le decisioni del Comitato devono essere adeguatamente e dettagliatamente motivate.
7. Le riunioni non sono pubbliche e di esse è redatto processo verbale.

Capo III – Procedimento per l'indizione del referendum

Art. 12

Modalità di promozione dei referendum

1. Il referendum sia consultivo che abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da almeno cento (100) titolari del diritto di partecipazione ai referendum comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. I cittadini che intendono promuovere un referendum comunale devono costituirsi in "comitato promotore" composto da un numero di residenti maggiorenni non inferiore a 10 (dieci). In mancanza del suddetto comitato sono considerati "comitato promotore" i primi dieci firmatari della richiesta referendaria, i quali dovranno indicare il referente per le comunicazioni da parte dell'ente.

Art. 13

Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di referendum

1. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli, ciascuno dei quali deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. intitolazione "richiesta di referendum (abrogativo o consultivo a seconda dei casi) comunale";
 - b. il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
 - c. indicazione chiara e completa della generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento di identità;
 - d. spazio per la sottoscrizione.
2. Le firme devono essere autenticate dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.

Art. 14

Presentazione della richiesta

1. Il referente del Comitato, o un suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di referendum presso la Segreteria Generale del Comune.
2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre le firme debitamente autenticate ai sensi dell'art. 14 L. 53/1990 s.m.i., unitamente ad una relazione illustrativa del quesito referendario.
3. Entro cinque (5) giorni dalla presentazione, il Segretario Generale trasmette la richiesta di referendum al Servizio Demografico per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo 15 e dà notizia della richiesta di Referendum al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 15

Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Segretario Generale, su apposita certificazione del Responsabile dei Servizi Demografici, da effettuarsi entro i cinque giorni dalla richiesta, accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette al Sindaco, al referente del comitato promotore una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle cento (100) sottoscrizioni per il referendum consultivo o abrogativo, il Sindaco dichiara con atto proprio il rigetto della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall'art. 12 c. 1. Il provvedimento è comunicato al referente del Comitato promotore e al Presidente del Consiglio comunale e ai capigruppo.

Art. 16

Ammissibilità della richiesta

1. La convocazione del Comitato di Garanti per la valutazione dell'ammissibilità della richiesta è comunicata al referente del Comitato dei promotori.
2. Nell'espletamento della propria attività il Comitato di garanti può sentire il referente del Comitato dei promotori, ovvero invitarlo a produrre eventuali elementi integrativi ritenuti necessari ai fini della decisione sull'ammissibilità della richiesta di referendum.
3. La decisione del Comitato deve essere dettagliatamente motivata e tempestivamente trasmessa al Sindaco, al referente del Comitato promotore del Referendum, al Servizio Demografico, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo consiliari.

Art. 17

Raccolta delle firme a seguito ammissibilità della richiesta

1. Entro il termine massimo di centoventi (120) giorni dalla ricezione della decisione di accoglimento della richiesta, il Comitato promotore deve raccogliere almeno tremilacinquecento (3500) firme sia che si tratti di Referendum abrogativo che consultivo.
2. Le firme devono essere raccolte su apposita modulistica predisposta dai soggetti proponenti e vidimati dal Segretario Generale del Comune, ciascuno dei quali deve avere le caratteristiche di cui all'art. 13.
3. La sottoscrizione e autenticazione delle firme potrà essere effettuata anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ente.
4. Dell'inizio della raccolta firme sarà data ampia diffusione tramite i canali di comunicazione dell'ente.

Art. 18

Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1. Alla conclusione della raccolta delle 3500 firme e comunque entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art 17 c 1, il referente del Comitato promotore, o un suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni.
2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Servizio Demografico entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Il Responsabile del Servizio Demografico provvede, nel termine di venti giorni, al controllo del loro numero e validità. L'esito dell'accertamento è comunicato al Sindaco, alla Segreteria Generale, al Presidente del Comitato dei garanti ed al referente del Comitato promotore.
4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto dall'art. 17, il Sindaco

dichiara, con proprio atto, il rigetto della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio comunale, al referente del Comitato promotore e ai Capigruppo consiliari.

5. Accertata la validità delle sottoscrizioni, il Sindaco adotta il decreto di indizione della consultazione referendaria ai sensi dell'art. 20.

Art. 19

Provvedimenti amministrativi a seguito sopravvenuta abrogazione di atti o di singole disposizioni cui si riferisce la richiesta di referendum

1. Qualora il Consiglio Comunale entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione referendaria abbia adottato un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito referendario, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a darne comunicazione al Comitato dei garanti, e a trasmettere allo stesso, entro tre giorni dalla sua adozione, l'atto abrogativo incidente sulla procedura referendaria.
2. Il Comitato dei garanti, sentito il Comitato Promotore, nel termine massimo dei 15 giorni successivi, è tenuto a valutare se, a seguito della modifica intervenuta con l'atto abrogativo adottato, il quesito referendario si intenda o meno superato.
3. Qualora il Comitato ritenga che la modifica intervenuta con l'atto abrogativo adottato costituisca integrale accoglimento della richiesta referendaria propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
4. Qualora il Comitato ritenga che l'atto abrogativo adottato non modifichi né i principi ispiratori, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni precedenti oggetto della consultazione, e che conseguentemente la procedura non possa essere interrotta, propone al Sindaco la prosecuzione della procedura.
5. Nel caso indicato al comma precedente, poiché la consultazione popolare non può più avere formalmente ad oggetto la deliberazione abrogata, il Comitato di garanti provvede a riformulare, sentito il Comitato Promotore, il quesito referendario.
6. La decisione del Comitato dei garanti è comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, ai Capigruppo Consiliari, al referente del Comitato promotore, al Servizio Demografico.
7. La decisione del comitato di garanti è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo di altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Capo IV Indizione e procedimento della consultazione referendaria

Art. 20

Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, sulla base del giudizio di ammissibilità di cui all'art. 16, e dell'attestazione del Responsabile del Servizio Demografico di cui all'art. 18 del presente regolamento, indice la consultazione referendaria, fissandola data ai sensi dell'art. 8.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme del presente titolo. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
4. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie, ma la raccolta firme sarà considerata valida ed il

referendum indetto nell'anno successivo. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, il Referendum già indetto è rinviato a data successiva.

Art. 21

Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto

1. Il Servizio Demografico, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, forma l'elenco dei votanti, estraendo dall'anagrafe della popolazione residente, i nominati dei soggetti maggiorenni residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum.
2. Almeno 15 giorni prima della votazione il Servizio Demografico trasmette l'elenco dei votanti al Sindaco.

Art. 22

Uffici elettorali di sezione

1. Il Sindaco potrà stabilire di volta in volta un numero di sezioni necessario per il corretto svolgimento del referendum, provvedendo ad identificare le sedi delle sezioni elettorali presso strutture comunali o comunque rispondenti ai requisiti di cui alla circolare n. 4 del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 o comunque pubbliche con criteri che favoriscano la partecipazione dei cittadini e delle cittadine con particolare attenzione all'ubicazione delle sezioni in luoghi accessibili e facilmente raggiungibili, ispirandosi ai principi di economicità e di contenimento della spesa pubblica.

Art. 23

Avvisi di convocazione

1. Sul Sito istituzionale del Comune in apposita sezione dedicata al referendum, con appositi manifesti e altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà agli elettori la sede in cui dovranno recarsi a votare.

Art. 24

Uffici di Sezione

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita dalla normativa nazionale per i referendum.

Art. 25

Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge non oltre il ventesimo giorno antecedente le votazioni.
2. Il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
3. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti delle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 26

Schede per il referendum

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, seguita dalle risposte stampate positiva "SI" e negativa "NO".
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

Art. 27

Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno due cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale appositamente incaricato ed è responsabile della sua custodia.

Art. 28

Costituzione del seggio

1. Il giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 47 del D.P.R. n. 570/1960.

Art. 29

Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

Art. 30

Scrutinio dei voti

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune, seguendo l'ordine di protocollo.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio

Centrale per il Referendum, di cui al successivo art. 32, i plichi contenenti:

- le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
- le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
- le schede valide;
- una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Art. 31

Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e designazione rappresentanti

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:
 - i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, il referente dei proponenti il referendum e ciascun capogruppo consiliare possono, con dichiarazione in carta libera con firma autenticata ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i., designare presso ciascun seggio un proprio rappresentante per assistere alle operazioni di voto e allo scrutinio.
3. L'atto di designazione è presentato dagli interessati al Presidente degli uffici di sezione prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 32

Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. Presso una sala comunale appositamente individuata, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dall'Ufficio Elettorale, coadiuvato da un componente del Servizio Informatico e da tre elettori iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco non oltre il ventesimo giorno antecedente le votazioni.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.
5. I componenti dell'Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli Comunali.

Art. 33 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con apposito atto che deve essere reso noto mediante affissione all'Albo e con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale o la Giunta deliberano i relativi e conseguenti atti.
3. In caso di referendum consultivo, il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Capo V Disposizione Transitoria

Art. 34

Le attività già espletate relativamente a quesiti referendari proposti secondo la disciplina di cui all'art. 44 del vigente Statuto Comunale sono fatte salve e le norme del presente regolamento si applicano alle operazioni ancora da effettuare alla data di entrata in vigore del presente regolamento.